



Verbale Assemblea straordinaria del giorno 20.02.2023

Lunedì 20.02.2023 con inizio alle ore 18.30, presso la Sala Famiglia del Centro *Shalom*, Via Papa Giovanni XXIII – Venegono Superiore, si è tenuta l'assemblea straordinaria dell'associazione di volontariato "AMICI PER VELERU OdV", per la discussione del seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente sulla migrazione al R.U.N.T.S.;
- 2) approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione;
- 3) varie ed eventuali.

Presenti i soci: Cattaneo Paolo (presidente), Comolli Giuseppe (vicepresidente), Cremona Maria Rosa (tesoriere), Pernechele Giampietro (segretario), Limido Gianni, Di Biase Grazia Maria, Seregni Giovanni, Bietti Rosa (detta Luigia), Pasquali Loredana, Re Dionigi Emanuela, Gaiardelli Carla Emilia, Barbieri Maria Laura, Alongi Carmelina, il Parroco don Roberto Rossi.

Essendo presenti tutti i soci, alle ore 18.35 si procede all'apertura dell'assemblea. Come da Statuto il Presidente dell'Associazione - sig. Paolo Cattaneo - ne assume la presidenza e viene nominato segretario il sig. Giuseppe Comolli.

Punto 1

Il Presidente comunica all'assemblea le vicissitudini occorse all'Associazione in fase di migrazione al R.U.N.T.S., premettendo che dalla partecipazione a un incontro sul tema tenuto dal CSV Insubria a Tradate nel mese di ottobre 2022 era emerso che ogni associazione avrebbe ricevuto comunicazione dagli Enti preposti, sia in caso di passaggio completato, sia in caso di problemi. Non avendo ricevuto alcunchè, ci si è attivati per avere informazioni.

E' così emerso che l'iter relativo alla nostra associazione era stato sospeso, inizialmente per un difetto di comunicazione via PEC, successivamente a causa di alcuni punti dello Statuto che non sono stati ritenuti in linea con la nuova normativa. La dr.ssa De Gennaro della Provincia di Varese ha fornito fac-simile dello Statuto con evidenziati gli articoli da sistemare, ponendo la data del 28 febbraio 2023 come termine ultimo per la presentazione di tutti i documenti, pena la cancellazione di *Amici per Veleru* dall'elenco delle Associazioni.

Si è provveduto quindi alle integrazioni richieste, in collaborazione con la nostra commercialista, inviando poi la bozza aggiornata alla citata dr.ssa De Gennaro, che ha dato la sua approvazione. Per la ratifica del nuovo Statuto è stata convocata l'assemblea straordinaria, organo deputato a tali variazioni.

La commercialista ha anche confermato che i versamenti eseguiti dagli sponsor nel 2022 potranno essere detratti in fase di dichiarazione dei redditi.

Punto 2

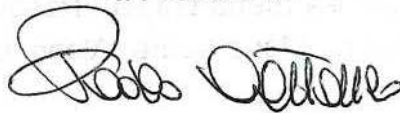
Viene data lettura degli articoli modificati (n. 3 - 6 - 20 - 26), che vengono approvati all'unanimità dall'Assemblea, la quale sottolinea altresì il buon lavoro svolto dal Consiglio Direttivo.

In assenza di altri argomenti, l'assemblea si conclude alle ore 19,15.

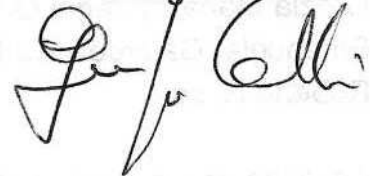
Si richiede l'esenzione dall'imposta di bollo ex art. 27bis-1 DPR 642/1972 e art. 17 d.lgs. 460/97.

Venegono Superiore, 20 febbraio 2023

Il Presidente



Il Segretario



23 FEB 2023

REGISTRATO A LUINO IL
AL N. 244 VOL. MOD. 3
ESATTE € ATTO ESENTE
(E.)
POT. L.

PER DELEGA DEL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
Oronzo C...



- sostenere economicamente la formazione scolastica dei ragazzi indigenti in India, in particolare del villaggio di Veleru e in quelli della Diocesi di Warangal (Stato del Telengana), dalla Scuola Materna all'Università;

- il finanziamento di progetti per l'incremento della promozione umana dei più poveri, sempre nella stessa zona;

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

- i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;
- i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

11/02/2020

Per 5 Litre Giardini Etila Terap

Page 78 of 80

Marie Louise Pavlov - der Lehrer - Brötterberg

all'interessato.

Pellegrini Antonio Maria Rose Roldano Pasquale
Carmelino Alongi Re Dioni Emanuele Di Brose Gino Mario
Roldani Pierluigi

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dall'Assemblea.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nell'art 21

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni

Roberto Carlini
Elio Tere
Zacchelli
Linda
Piero
Mano
Barbara
delfino
Giovanni
Bitter
Rosa

Renato
Carolina
Along
Lorenzo
Marie Rose
Rosa
Pasquale
Di Biase
Grazia Maria

diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;

2. Gli organi sociali, l'organo di controllo hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Paola Piccini, Annunziata Marie Rose, Rosalinda Parquard
Carmelina Alongi, Re Dionigi, Emanuela Di Biase, Marie Marie

Paola Piccini, Annunziata Marie Rose, Rosalinda Parquard
Carmelina Alongi, Re Dionigi, Emanuela Di Biase, Marie Marie

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

Verifica firmata da: *Consiglio Direttivo:* *Presidente:*
Carmelino Aloufi Re Dionigi Emanuele Di Bona Gian Maria
Loredana Pasquale
Marie Rosa

Roberto Ottavio
Paolo - Linda
Sanadelli Erika Teresa
Giuseppe D'Amico
Stefano Scagnoli
Roberto Pasquale

- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine

Carabinieri Alougi *Re Disingi Emanuele* *Di Biase Bruno Mario* *Giuseppe Maria Rose* *Giuseppe Targhet*

Roberto Quaresima *Piero Lanza* *Giambelli Emilia Teresa* *Giuseppe Massimo Gennaro* *Marionela Barbera* *Stefano* *Provenzi* *Severino* *Brett* *Ross*

delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

3. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

4. Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

8. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

10. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3. esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

Prof. Roberto Conelli
Elio Tura
Sebastiano
Pierluigi
Dario Ottone
Manuela Ben
davide
Favanni
Favanni
Bretti
Pavia

Carabinieri
Alougi
Re
Dionigi
Emanuele
Di
Bion
Gran
Morie

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

2. Ottob. Prinzlich Gaudelli Emil's Tera F. Mose Conelli
 Maria Anna Barben' auf der Tera Friedrichsbergi Breiter Berg

Paul Gipek
Carmichael, Calif.

Answer Maria Rose Doreen Joseph:
Re Diego Emanuel Di Biase John Rowe

Art. 20- Collegio dei Garanti	NON PREVISTO
Art. 21 - Libri sociali	
1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: • il libro degli associati; • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo; • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo; • il registro dei volontari*.	
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.	
3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.	
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.	
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.	
Art. 22 - Risorse economiche	
1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate: • quote associative; • contributi pubblici; • contributi privati; • donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio; • rendite patrimoniali; • rimborsi derivanti da convenzioni; • fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi; • rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata; • entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato; • altre entrate espressamente previste dalla legge; • eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.	

Giuseppe Mox Cevoli
 Sciacelli Eli Teresa
 Roberto
 In caso di dubbi farli sapere a: Giovanni Sciacelli B.

Sciacelli
 Carmelina Alougi

Simone Marie Rose
 Re Dorigi Laurence
 Porciani Pasquale
 Di Biase Gian Mar

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di APRILE di ogni anno.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica

Prof. M. G. G. G.

Simone Enrico Tasso

Roberto Ottavio

Dietrich

Simone Tasso

Simone Tasso

Simone Tasso

Simone Tasso

Simone Tasso

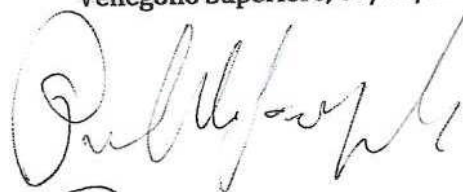
Simone Tasso

e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Venegono Superiore, 07/02/2023





Carmelino Alongi

Di Biase Graia Marie

Saiardelli Emilia Teresa

Manzoni Barbara

Gravani Luigi

Leonore Maria Rose

Indaco Fasqueli

Re Dionigi Emanuele

Parini Lirinda

Giuffrè Aldo Carmello

Laforetta Ferni

Brietta Rossa